

Proc. n. 63/2020

D
63
/ 2020



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
SEZIONE III PENALE
SEZIONE SPECIALIZZATA – MISURE DI PREVENZIONE -

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Maria Antonietta Ciriaco

Presidente

Dr.ssa Anna Maria Fattori

Giudice Rel. Est.

Dr. Luca Della Casa

Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2020 sulla richiesta, pervenuta il 30.3.2020 dal P.M. di Tivoli per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza con prescrizioni:

- del divieto di soggiorno nei comuni di residenza delle vittime (██████████), per un equal tempo;
- del divieto di avvicinarsi a meno di 800 metri ai luoghi frequentati abitualmente da ██████████ e dal figlio ██████████ e in caso di incontro occasionale con obbligo di allontanarsi immediatamente per una eguale distanza, nei confronti di

██████████, nato a ██████████ il ██████████ - non comparso -

Difeso di fiducia dall'avvocato ██████████ del Foro di Tivoli-

Letti gli atti, sentite le parti, ha emesso il seguente

Decreto

Come da decreto emesso il 31.3.2020, ai sensi dell'art. 9 decreto leg.vo 159/2011, questo Tribunale ha già applicato a ██████████ l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il divieto di soggiorno nel comune di

Test

residenza della già convivente [REDACTED] e del figlio, con le su indicate prescrizioni, a tal fine osservando:

- che il Proposto è stato condannato per i delitti di cui agli art.li 572 c.p. - 582 e 585 c.p. con sentenza emessa il 19.7.2018 dal G.U.P. del Tribunale di Tivoli, confermata dalla locale Corte di Appello, divenuta irrevocabile il 12.6.2019;
- che, come emergeva dalla lettura degli atti, i reati per il quali è stato condannato erano stati commessi nell'arco di tempo compreso tra il 2016 ed il 2018 ai danni della convivente [REDACTED] sottoponendola, come da parte motiva della sentenza, ad *"..una impressionante sequenza di atti gravemente intimidatori e di pesanti e volgari ingiurie a sfondo sessuale.."* e percuotendola i diverse occasioni con calci e schiaffi.
- che l'inizio degli atti persecutori era coinciso con il progressivo dissolversi della relazione, iniziata nel 2010, tra il [REDACTED] e la [REDACTED], e, contestualmente, con l'insorgenza di una serie di aspri contrasti legati per lo più alla frequentazione del figlio della coppia.
- che sebbene già da settembre 2016 la [REDACTED] avesse abbandonato il domicilio in cui abitava con il [REDACTED] a ciò costretta dalle subite vessazioni, tuttavia gli episodi di violenza fisica e verbale non solo non cessavano ma subivano una *escalation* culminata in due gravi atti di violenza ai danni della stessa, durante i quali veniva minacciata con un'arma da taglio;
- che l'ultimo degli episodi - quello del 17-04-2018 sfociato nell'arresto in flagranza del [REDACTED] - avveniva all'esterno della scuola frequentata dal figlio minore della coppia, [REDACTED]
- che dalle motivazioni della sentenza di condanna si evinceva inoltre che il comportamento del [REDACTED] aveva determinato l'11 aprile 2018 il Tribunale per i Minorenni a sospenderne la responsabilità genitoriale, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal figlio minore.
- che l'arresto del [REDACTED] avvenuto il 17.04.2018, era stato convalidato dal Gip di Tivoli che il 20.04.2018, all'esito dell'Udienza di convalida, gli aveva anche applicato la misura cautelare degli Arresti Domiciliari.
- che detta misura era stata aggravata, con quella della custodia in carcere, dalla Corte di Appello di Roma in data 28.12.2018 per le ripetute violazioni alle prescrizioni;

- che dalle notizie fornite dai Carabinieri di [REDACTED] sulla natura delle violazioni commesse, si rilevava che si era trattato di numerosi episodi nei quali il [REDACTED] era stato sorpreso nell'atto di comunicare con persone non autorizzate o sostare in luoghi all'esterno della propria abitazione, sebbene ad essa adiacenti;
- che il 19.9.2019 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata del condannato per il periodo dal 17.04.2018 al 17.04.2019, richiamando la scarsa condotta partecipativa e le numerose violazioni commesse durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari;
- che lo stesso Magistrato per il semestre di detenzione dal 17.04.2019 al 17.10.2019, dando atto di una regolare condotta e della partecipazione all'opera rieducativa condotta nei suoi confronti, aveva concesso il beneficio di gg. 45 di liberazione anticipata;
- che il 27.09.2019 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, aveva rigettato l'istanza di ammissione all'esecuzione della pena presso il domicilio della madre sussistendo *"specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti tenuto conto della natura del commesso reato"*.
- che il 18.10.2019 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, aveva rigettato ulteriore istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione per l'assenza di significativi progressi compiuti sotto il profilo trattamentale e la completa assenza di revisione critica delle proprie condotte violente ed anche di quelle trasgressive degli arresti domiciliari;
- che pertanto, doveva ritenersi *"l'inquadrabilità del proposto tra i soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti e la sua pericolosità in quanto "aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi"*;
- che a fronte di una condotta di particolare gravità, espressione di radicata e spiccata pericolosità, tanto che veniva adottata una misura cautelare detentiva, non emerge(va) alcun elemento da cui desumere il venir meno dell'attualità di tale pericolosità;
- che si trattava *"di pericolosità accertata univocamente all'atto della misura detentiva, rispetto alla quale non assumeva rilievo la detenzione in corso"*.

pat

Si evidenziava al riguardo in detto decreto che "non solo non vi è (fosse) alcun elemento da cui desumere l'effetto rieducativo della pena, da verificare con particolare attenzione per i delitti di violenza di genere per la loro naturale recidiva, ma dalla condotta carceraria emergono (emergessero) evidenti indici di pericolosità specifica in precedenza segnalati che inducevano il Tribunale di sorveglianza a rigettare la richiesta di liberazione anticipata in due occasioni.

A tal fine si richiamavano le informazioni fornite dalla Casa Circondariale di Rieti, dalle quali risultava che il [REDACTED] durante la sua detenzione, sebbene avesse tenuto una condotta sostanzialmente corretta ed esente da rilievi disciplinari, tuttavia visse la propria condizione di detenuto come una ingiustizia perpetrata nei suoi confronti, non lasciando quindi intravedere un processo di reale revisione critica nei confronti dei reati da esso compiuti, osservandosi altresì come nel corso dei colloqui psicologici di supporto avvenuti in ambiente carcerario, il [REDACTED] avesse denunciato un atteggiamento a suo dire persecutorio nei suoi confronti da parte del Tribunale e delle Istituzioni, considerando la propria condanna ingiusta, negando ogni addebito ed attribuendo le proprie vicende alle false accuse della ex compagna in ragione dei contrasti insorti per la custodia del figlio minore.

Per tali ragioni con il su citato decreto del 31.3.2020 questo Tribunale, ritenuta la sussumibilità del [REDACTED] nelle categorie di cui all'art. 1, lett. c), e 4, lett. i-ter), d.lgs. 159/2011, nonchè l'urgenza del provvedere aveva disposto conformemente alle richieste del P.M.

All'odierna udienza la Difesa del Proposto, riportandosi alla memoria già depositata a mezzo PEC il 9.6.2020, ha contestato:

- il difetto di prevedibilità della misura applicata in quanto nel momento in cui il [REDACTED] commetteva i fatti di reato di cui all'art. 572 c.p. detta ipotesi delittuosa non era ancora stata inserita nell'art. 4 decreto leg.vo 159/2011;
- il difetto di "dedizione" del [REDACTED] ai reati contro la sicurezza pubblica quale requisito necessario per sussumerlo nella categoria di cui all'art. 1 lett. c) citato decreto, atteso che al momento della commissione del reato era totalmente incensurato;



- il difetto di pericolosità pregressa e attuale del [REDACTED] in quanto l'unico episodio di violenza era stato quello del 20.12.2017 così come in un solo episodio, quello del 17.4.2018, aveva minacciato la persona offesa con un'arma da taglio;
- che negli episodi (del 9.10.2017 del 20.12.2017 e del 17.4.2018) in cui "vi era stato un contatto de visu tra il [REDACTED] e la [REDACTED] il figlio [REDACTED] non era stato presente";
- che nel periodo in cui era stato ristretto in regime di arresti domiciliari non aveva avuto alcun contatto con la persona offesa;
- che i fatti evidenziati dal P.M. risalgono al mese di ottobre 2019 e il [REDACTED] non aveva preso parte ai disordini insorti per le restrizioni imposte in seguito all'emergenza sanitaria determinata dalla situazione di pandemia da COVID 19 nella casa circondariale dove era detenuto;
- che anzi il [REDACTED] aveva intrapreso attività lavorativa all'interno dell'istituto carcerario.

Con memoria pervenuta il 4.6.2020 il P.M. ha richiamato, con specifico riferimento alla pericolosità del Proposto, le motivazioni per le quali il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza hanno rigettato le istanze del Proposto di liberazione anticipata e di ammissione all'esecuzione presso l'abitazione della di lui madre.

Tutto quanto sopra evidenziato il Collegio, richiamante le ragioni per le quali il contenuto prescrittivo della misura di prevenzione è già stato applicato con il decreto del 31.3.2020, ritiene che le stesse siano, anche all'esito del contraddittorio, atte a motivare l'applicazione in via definitiva della misura, a tal fine osservandosi quanto segue.

Quanto alla *prevedibilità* della misura applicata, il cui principio, secondo quanto eccepito dalla Difesa, sarebbe stato violato applicando alla condotta del Proposto leggi entrate in vigore successivamente, giova in primo luogo rilevare come le misure di prevenzione misure siano disciplinate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione (art. 200 c.p.), sicchè in detta materia non vige il principio di irretroattività, sancito in quella penale ai sensi dell'art. 2 c.p.

[Handwritten signature]

Invero, come osservato da consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, la circostanza che ai fini della loro applicazione siano comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale.

Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto.

L'indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in quest'ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato.

La stessa Corte EDU, nella sentenza che è stata all'origine di questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, paragrafo 143). Né la Corte costituzionale, nelle diverse occasioni in cui ha avuto modo di pronunciarsi sulle misure di prevenzione personali, ha mai ritenuto che esse soggiacciano ai principi dettati, in materia di diritto e di processo penale, dagli articoli 25, secondo comma, 27, 111, terzo, quarto e quinto comma, e 112, Cost.

Nella sentenza de Tommaso, la Corte EDU ha, invece, affermato che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano - dopo la scomparsa, nel 1988, dell'obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello di residenza, che aveva dato luogo alla condanna dell'Italia nella sentenza Guzzardi - costituiscono



misure limitative della libertà di circolazione, sancita dall'art. 2 Prot. n. 4 CEDU; misure che, come tali, sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (in particolare: idonea base legale, finalità legittima, "necessità in una società democratica" della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti).

Conseguentemente, le misure in questione in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l'art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale, tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge (rinforzata, stante l'esigenza di predeterminazione legale dei «casi e modi» della restrizione) e la riserva di giurisdizione. Riserva di legge che attiene a questione diversa da quella del principio di irretroattività proprio del diritto penale (Cass. Sez. Unite n. 4889 del 26.6.2014; Cass. Sez. II 30938 del 10.6.2015).

Quanto alla pericolosità del [REDACTED], qualificata ai sensi dell'art. 4 I comma lett. I ter D. Leg.vo 159/2011, dall'essere stato condannato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., si osserva che, come è noto, la giurisprudenza di merito ha ritenuto la applicabilità delle misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di violenza ai danni delle donne, collocandone gli autori nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c), D.L.vo 159/2011 (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017) e ricorrendo il presupposto dell'urgenza, anche attraverso lo strumento del decreto presidenziale di cui all'art. 9, co. 2, D.L.vo n. 159/2011, ancor prima dell'intervento legislativo di cui alle leggi 161/2017 e 69/2019 che hanno introdotto nuove ipotesi di pericolosità qualificata, agli indiziati dei delitti di cui agli art.li 612 bis e 572 c.p.

La sussumibilità degli indiziati per tali delitti nella categoria della pericolosità generica era legittimata dal ritenere tali proposti persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, in ciò richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

Fav

Posto dunque che il requisito della "dedizione" non si pone per l'ipotesi di pericolosità qualificata in cui, per le ragioni già illustrate nel decreto del 31.3.2020, deve essere sussunto il Proposto, deve altresì osservarsi come, sebbene in tal caso gli elementi di fatto da cui derivare il giudizio di pericolosità debbano trarsi da una già assunta condizione di "indiziato", non da meno essi possono essere enucleati dagli esiti giudiziari anche di una sola vicenda che lo abbia riguardato allorquando in quella si evidenzino elementi di fatto atti a significarne la pericolosità non meno che la sua attualità.

Caso questo peraltro diverso da quello in esame, osservato che come da sentenza di condanna emessa il 19.7.2018 dal G.U.P. del Tribunale di Tivoli all'esito del giudizio di primo grado nel quale il [REDACTED] è stato imputato:

- a) **Per il reato p. e p. previsto dall' articolo 612 bis comma primo e secondo codice penale** perché con reiterate condotte minacciava e molestava [REDACTED] [REDACTED] cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura ingenerando un fondato timore per la propria incolumità e per quella del figlio minore [REDACTED] e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita segnatamente le inviava continui minacciosi e petulanti SMS alla sua utenza cellulare dal tenore *"a zoccola ricordati di uscire che te succede te l'hanno detto..... devi crepare al tuo paese e crepaci lentamente devi sparire se no ti faccio sparire io; sai che ti succede è tutto pronto"* la raggiungeva in data 9.1.02017 presso i giardini di [REDACTED] e dopo averla minacciata di morte le intimava di andare via entro 5 minuti dicendo che sarebbe tornato a controllare; in data 20.12.2017 si presentava sul posto di lavoro della [REDACTED] e la colpiva con un pugno sulla testa da ultimo in data 17.4.2018 nel recarsi presso la scuola elementare frequentata dal loro figlio minore la raggiungeva e la minacciava di morte brandendo un taglierino e proferendo le seguenti parole *"ti ammazzo ti taglio la gola ti taglio la testa zoccola, puttana che ti scopi anche tuo figlio tanto vado in galera ma ti devo ammazzare"*.
In [REDACTED] e [REDACTED] da settembre 2016 al 17.4.2018;
- b) **del reato p. e p. dall'art. 4 comma secondo legge 110/75** perché senza giustificato motivo portava fuori dalla propria abitazione un taglierino della lunghezza complessiva di 22 cm.
In [REDACTED] il 17.4.2018

Fait

c) **del reato p. e p. dagli art.li 582 – 585 - 576 n. 5.1. CP** perché con la condotta di cui al capo a colpendola con un pugno alla testa cagionava a [REDACTED] [REDACTED] lesioni personali consistite in contusione del capo giudicate guaribili in due giorni salvo complicazioni. Con la aggravante del fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall' articolo 612 bis codice penale.

In [REDACTED] il 20.12. 2017

d) **del reato p. e p. dall'articolo 572 comma I - 61 numero 11 quinquies c.p.** perché con azioni ripetute nel tempo di violenza fisica intimidazione umiliazioni ingiurie e minacce maltrattava [REDACTED] [REDACTED] in presenza del loro figlio [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] in particolare: sottoponeva la donna a continue vessazioni fisiche e psicologiche offese denigrazioni della persona anche con reiterati atti di sopraffazione e violenza fisica creando nella vittima una condizione di soggezione psicologica e di timore continuo per la propria incolumità personale e per quella del figlio minore in tale contesto la ingiuriava ripetutamente e la minacciava di morte rivolgendo le seguenti frasi: *"vai a fare i pompini per strada così porti soldi a casa schifosa le altre 50 sono meglio di te tu non vali niente ti uccido ti faccio passare il coltello da parte a parte, ti sgozzo puttana, zoccola"* e dicendo altresì che le avrebbe fatto fare la fine delle donne che si sentono nei programmi del tipo "Amore Criminale", "Chi l'ha visto", e "Quarto Grado" nonché la percuoteva in più occasioni con schiaffi al volto calci tirandole i capelli e stringendole le mani al collo. Con la aggravante del fatto commesso in presenza di minori degli anni 18.

In Montelibretti dal 2011 al settembre 2016.

Al riguardo giova in primo luogo osservare che, come da motivazione della su citata sentenza, confermata in sede di appello, il [REDACTED] è stato condannato per il delitto di maltrattamenti commesso dal settembre 2016 all'aprile 2018 (epoca del suo arresto) così riqualficata dal giudice di primo grado l'originaria imputazione per il delitto di atti persecutori; mentre per la stessa fattispecie di cui all'art. 572 c.p., per la quale pure il P.M. aveva esercitato azione penale contestandola come commessa dal 2011 al settembre 2016, è stata emessa sentenza di non doversi procedere in quanto si trattava di fatti per i quali era già intervenuto provvedimento di archiviazione.

Fav
9

Dunque le condotte del [REDACTED] - così come dettagliamente descritte anche nella loro molteplicità nelle imputazioni i cui fatti hanno costituito oggetto di prova e caratterizzate da peculiare pericolosità per l'elevato grado di brutalità, minacciosità e volgarità che esprimono non meno che dall'essere state commesse anche con l'uso di armi - si sono invero protratte dall'anno 2011 al 2018, fino al suo arresto nella flagranza proprio del delitto di maltrattamenti.

Si tratta dunque di condotte che, anche a ragione del tempo in cui si è protratta la loro reiterazione, rendendo irrilevante la pregressa incensuratezza, sono espressione non solo di quella *"imperterrita pervicacia della condotta vessatoria denotante un già consolidato e particolarmente inquietante profilo delinquenziale del [REDACTED]"*, tale da motivare il Giudice di Appello a non concedergli, nonostante la sua incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche, ma anche elementi di fatto da cui derivare un giudizio di elevata pericolosità rispetto alla quale l'assenza di reiterazione di condotte violente nel periodo di detenzione è circostanza del tutto irrilevante, avuto riguardo alla condizione di limitazione della libertà anche di delinquere in tale genere di reato che lo stato detentivo comporta.

Né a tal fine e senz'altro rileva che il Proposto non abbia partecipato ai recenti moti di rivolta carceraria, trattandosi di soggetto la cui pericolosità deve essere valutata con riferimento alla specifica ipotesi di quella qualificata con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Vero è che ancora alla data del 18.10.2019 e dunque dopo oltre un anno di regime cautelare custodiale il [REDACTED], come osservato dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza emessa in pari data, *"sulla base della valutazione delle risultanze dell'osservazione scientifica e della personalità"* effettuata in quella sede di valutazione non mostrava segni di *"evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente accettabili; né il completamento di un approfondito processo di revisione critica della devianza e la volontà di una reale acquisizione di valori di legalità"*.

Ritenuta quindi la pericolosità del [REDACTED] e la sua attualità, in valutazione del grado di potenzialità offensiva, congruo è il periodo di tre anni per il quale deve

XOS

essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con le prescrizioni indicate dal P.M. a tutela delle persone offese il cui domicilio di residenza motiva il divieto di soggiorno nel comune di [REDACTED], ancorchè i fatti di reato per i quali è stato condannato siano avvenuti in [REDACTED], così come osservato dalla Difesa.

p. q. m.

visti gli artt. 4 e 8 del D.L.vo n. 159/2011,

applica nei confronti di [REDACTED] ivi generalizzato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale **per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza**, con prescrizione:

- del divieto di soggiorno nei comuni di residenza delle vittime ([REDACTED]), per un egual tempo;
- del divieto di avvicinarsi a meno di 800 metri ai luoghi frequentati abitualmente da [REDACTED] e dal figlio [REDACTED] e in caso di incontro occasionale con obbligo di allontanarsi immediatamente per una eguale distanza.

Pone le spese processuali a carico del Proposto.


Dispone che il presente provvedimento sia notificato all'interessato e al suo difensore e che sia comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2020


Il Giudice estensore

Anna Maria Fattori



il Presidente

Maria Antonietta Ciriaco




TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 30/6/2020

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
MARIA ALTAROCCA



IL FUNZIONARIO DIRETTORE
MARIA ALTAROCCA



COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE

